

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI MINORI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente Regolamento è redatto dalla Lega Navale Italiana - Sezione San Felice Circeo, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

L'obiettivo del presente Regolamento è quello di promuovere un ambiente inclusivo che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati e in particolare dei minori, valorizzandone e tutelandone la diversità e l'integrità fisica e morale.

Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione documenti del sito internet della Sezione ed è a disposizione dei Soci nella sede della medesima insieme al verbale di nomina del *Responsabile per la tutela dei minori*.

Diritti e doveri

A tutti i minori, associati e non, è riconosciuto il diritto fondamentale alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva e sociale con i minori, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti.

Istruttori, soci e collaboratori sono tenuti a conoscere il presente Regolamento nonché il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in calce al presente documento di cui costituisce parte integrante.

Comportamenti rilevanti

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione:
 - l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del minore;
 - l'abuso fisico: qualunque condotta, consumata o tentata, in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute fisica o psicofisica del minore;
 - la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale e non gradito, sia esso verbale o fisico, che comporti fastidio o disturbo;
 - l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, esercitato con la forza, la coercizione o le minacce;
 - la negligenza: il mancato intervento di un istruttore, collaboratore o socio il quale, presa conoscenza di uno dei comportamenti sopra descritti, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
 - l'incuria: mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo del minore;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi forma di violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta nel tempo e perpetuata da una o più persone nei confronti di un'altra, sia personalmente che attraverso social network o altri strumenti di comunicazione, al fine di prevaricare e arrecare danno;
 - i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, opera una distinzione o un'esclusione per motivi di razza, colore, nazionalità, etnia, religione o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. La Sezione nomina un *Responsabile per la tutela dei minori*, di seguito denominato Responsabile, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione.
2. Il Responsabile dovrà partecipare ad incontri informativi e formativi con chiunque presti la propria opera, a qualsiasi titolo, all'interno della Sezione che per qualsiasi motivo entri in contatto con minori, volti all'approfondimento delle linee guida di cui al presente modello.

Certificazioni per i collaboratori dell'Associazione

1. La Sezione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo che preveda contatto con i minori, deve procedere all'acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, la Sezione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.
2. Ogni istruttore, collaboratore o socio che, per conto della Sezione, svolga la propria attività a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, allegato al presente Regolamento, rispettandone ogni singola parte.

Segnalazione dei comportamenti lesivi

1. In caso di presunti comportamenti lesivi da parte di istruttori, collaboratori o soci o di persone terze, nei confronti di minori, deve essere data tempestiva comunicazione al Responsabile via posta elettronica all'indirizzo email responsabile.minori.sfcirceo@gmail.com. Le credenziali di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate al Responsabile che dovrà modificarle dopo il primo accesso e al Presidente della Sezione.
2. In caso di accertata sussistenza dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata da parte del Responsabile tempestiva segnalazione al Presidente della Sezione che, successivamente ed eventualmente, interesserà gli organismi preposti.
3. In caso di gravi comportamenti lesivi, la Sezione ha l'obbligo di informare le Autorità competenti.

Obblighi informativi

1. La Sezione è tenuta a pubblicare il presente Regolamento e il nominativo del Responsabile presso la sua sede, nonché sul sito internet istituzionale.
2. La Sezione deve informare coloro che, anche se non soci, esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di soci minori dell'esistenza del presente Regolamento nonché del nominativo del Responsabile e dei relativi contatti.

Attività di controllo

La Sezione si impegna a promuovere idonee attività finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione contro i minori mediante periodici incontri con il personale interessato e con una continua, discreta vigilanza da parte del Responsabile e degli organi direttivi della Sezione.

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

1. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sociale e sportivo in particolare e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti dei minori;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute dei minori, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando i minori nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dei minori ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

2. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati minori;
- d) evitare contatti fisici non necessari con i tesserati minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità e da tenere comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- g) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- h) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive;
- i) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- j) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie

autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

- k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati minori a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

3. SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni comminabili, qualora sia esclusa la rilevanza penale della condotta, sono stabilite all'art. 8 del Regolamento allo Statuto della LNI.